

Rep. n. /201.... degli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

**CONVENZIONE per la
CONSERVAZIONE, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE
DEL BENE CULTURALE DEL ROMANICO in Sardegna.
AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267**

L'anno duemila....., il giorno _____ del mese di _____

TRA I COMUNI DI

- **Santa Giusta**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita in Via Garibaldi, 84, Codice Fiscale 00072260953 il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del
-, rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., domiciliato per la carica presso la sede comunale in Via....., Codice Fiscale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del
-, rappresentato dal Sindaco pro-tempore....., domiciliato per la carica presso la sede comunale in Via....., Codice Fiscale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del
-

PREMESSO CHE:

- le chiese costruite in stile romanico fra la metà dell'XI e gli inizi del XIV secolo rappresentano una parte importante del patrimonio monumentale della Sardegna. Esse si integrano nei contesti urbani e rurali arrivando a connotare in senso significativo il paesaggio storico dell'isola;
- le chiese romaniche della Sardegna si inseriscono a pieno titolo nel panorama architettonico europeo. La loro costruzione si deve alla volontà dei re (giudici) e dei vescovi isolani, che finanziarono i cantieri edilizi, nonché all'attività delle maestranze giunte dal continente italico ed europeo e radicatesi in terra sarda. L'architettura romanica della Sardegna ha punti di contatto con quella della Catalogna, della Provenza, della Liguria, della Toscana e della Corsica, qualificandosi così come variante locale di un linguaggio artistico di respiro internazionale.
- i Comuni citati considerano la cooperazione fondamentale per le politiche di sviluppo e individuano nella cooperazione e nell'integrazione degli interventi i principi da seguire nella programmazione per il benessere delle proprie comunità;
- l'Amministrazione Regionale, di concerto con il Partenariato Istituzionale e Socio-Economico, ha individuato nel "Benessere della Sardegna" l'obiettivo della programmazione 2014-2020, benessere nelle sue molteplici facce: lavoro, salute, reddito, sicurezza, istruzione, ecc.
- gli indicatori del benessere individuati dall'Istat, rilevano delle dimensioni che possono fare conoscere la Sardegna come luogo di benessere;
- la Crescita intelligente, sostenibile e solidale sono alla base della strategia "Europa 2020" e rappresentano il *leitmotiv* della nuova Politica di coesione per il periodo 2014-2020.
- fin dalla progettazione integrata i Comuni hanno lavorato sul tema del Romanico con la collaborazione delle Università, delle Curie, delle Soprintendenze per i Beni culturali, ambientali e paesaggistici;
- è volontà dei Comuni associati dare seguito al cammino intrapreso e all'Ufficio Comune per

potenziare l'*Itinerario del Romanico in Sardegna* e cogliere le opportunità di finanziamento a livello regionale, Nazionale e Comunitario;

- i Comuni di hanno approvato una convenzione, approvata dai Consigli comunali ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che ha per oggetto la programmazione, la progettazione, la valorizzazione e la messa in rete nazionale e internazionale dell'*Itinerario del Romanico in Sardegna*.
- le finalità della convenzione sono:
 - far conoscere, conservare, proteggere, valorizzare e mettere in rete;
 - il patrimonio del Romanico in Sardegna a livello regionale, nazionale, europeo;
 - promuovere il ben-essere attraverso i beni culturali e naturali;
 - dare alla convenzione valore di formale intesa tra le Amministrazioni sottoscrittenti anche per la partecipazione ai bandi Regionali, Nazionali ed Europei.
- è volontà dei comuni confermare nel Comune di Santa Giusta il comune capofila;
- l'articolo 30 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti associati per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, di istituire uffici unici ovvero delegare funzioni da parte degli Enti convenzionati;
- in sede di progettazione operativa e di partecipazione ai singoli bandi si definiranno ulteriori accordi specifici;
- la presente convenzione rinnova e integra quella del 2008;

Tutto ciò premesso e che forma parte integrante del presente atto, fra gli Enti associati, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Capo I – SCOPI E FINALITÀ

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto la CONSERVAZIONE, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE dell'*Itinerario del Romanico in Sardegna e in Europa*.

Art. 2 – Finalità

Le finalità della convenzione sono:

- far conoscere e valorizzare il patrimonio del Romanico in Sardegna;
- costituire reti a livello europeo finalizzati alla promozione dell'*Itinerario del Romanico in Sardegna*”;
- promuovere lo sviluppo attraverso i beni culturali e naturali.

La presente convenzione costituisce formale intesa tra le Amministrazioni sottoscrittenti anche per la partecipazione ai bandi Regionali, Nazionali ed Europei.

Art. 3 – Principi

L'organizzazione in forma associata dell'*Itinerario* deve essere sempre improntata ai seguenti principi:

- a. l'attenzione alle proposte di tutti i partners coinvolti o da coinvolgere nel progetto;
- b. la rapida soluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- c. la semplificazione dei procedimenti amministrativi, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- d. la massima collaborazione fra le strutture tecniche/amministrative delle Amministrazioni

aderenti;

- e. l'acquisizione di incentivi e finanziamenti finalizzati a promuovere l'"Itinerario del Romanico in Sardegna";
- f. l'applicazione, ove possibile, dell'innovazione tecnologica per semplificare i procedimenti, per dare speditezza ai rapporti tra i partners e le comunità interessate, per assicurare tempestività ed efficacia dell'iniziativa, nonché per migliorare l'attività di programmazione e controllo.

I Comuni si impegnano a costruire e curare la rete con le Soprintendenze, le Università e gli altri soggetti pubblici e privati.

Art. 4 – Durata

La convenzione ha la durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione e pertanto scade al

La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari, dagli enti aderenti.

Capo II - AMBITI TERRITORIALI E RISORSE FINANZIARIE

Art. 5 – Ambito territoriale

L'ambito territoriale è quello Regionale.

Art. 6 – Organizzazione – Conferenza dei Sindaci

La gestione e la realizzazione delle funzioni associate di cui al presente articolo è affidata al Comune di Santa Giusta, quale Ente Capofila della Convenzione.

Per gli scopi anzidetti viene individuato presso il Comune capofila, l'Ufficio Associato "Associazione dei Comuni del Romanico in Sardegna" – acronimo ACRS, con il compito di programmare le iniziative, le attività ed i progetti generali della rete, anche con altri partners nazionali ed europei.

L'Ufficio Associato può essere costituito da soggetti interni ed esterni alle Amministrazioni aderenti alla rete e opera in coerenza con l'attività già svolta nel periodo di vigenza della precedente convenzione.

I Comuni partners si impegnano a versare e creare un fondo presso il Comune capofila nella misura che verrà definita dalla Conferenza dei Sindaci, anche in relazione alla partecipazione ai diversi bandi.

La quota-base di partecipazione, uguale per tutti, è stabilita in € 1.000,00 per ciascun Comune.

L'Ufficio Associato opera sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione e degli indirizzi forniti dalla **Conferenza dei Sindaci**.

Tale organismo è composto dai Sindaci o loro delegati (Assessori o Consiglieri). Ad esso spetta di concordare le determinazioni relative all'organizzazione, programmazione e gestione dell'Ufficio Associato.

La conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco del Comune Capofila, in via ordinaria, almeno una volta all'anno. Può essere convocata inoltre ad iniziativa di ogni altro Comune associato, per questioni riguardanti la programmazione ed eventuali modifiche per l'organizzazione della rete. In questo ultimo caso, dovrà essere convocata dal Comune Capofila, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta.

La conferenza dei Sindaci decide a maggioranza semplice degli aventi diritto, con l'assistenza di un Segretario individuato tra i componenti dell'Ufficio Associato, ed esercita in particolare le seguenti funzioni:

- programmazione delle attività inerenti l'ufficio associato;

- approvazione del piano economico e finanziario annuale;
- approvazione del rendiconto annuale;
- esame e soluzione delle controversie derivanti dalla gestione dell'ufficio associato direttamente inerenti il rapporto tra i Comuni associati;

Art. 7 – Tavolo di regia

Ciascun Comune provvede ad individuare un referente tra i propri dipendenti, che si raccorderà con il responsabile coordinatore del Comune Capofila. Tali incarichi sono conferiti da ciascun Ente interessato, secondo le modalità e le procedure vigenti presso gli stessi.

Ogni provvedimento di nomina deve altresì indicare il sostituto del Dirigente/Funziionario responsabile in caso di temporaneo impedimento (assenza o incompatibilità).

Art. 8 – Risorse Finanziarie

Il fondo comune che viene costituito con le quote dei comuni aderenti, viene destinato a programmare, progettare e promuovere azioni e progetti dell'Itinerario del Romanico in Sardegna, in conformità delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 9 – Ammissione di nuovi Comuni

Qualora altri enti locali intendano aderire alla presente convenzione, devono presentare istanza al Comune Capofila.

L'ammissione è subordinata al parere favorevole della Conferenza dei Sindaci.

Art. 10– Recesso

Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale. A tal fine dovrà essere adottata apposita deliberazione consiliare e trasmettere una formale comunicazione agli enti aderenti, almeno 2 mesi prima della scadenza della convenzione.

Il recesso è operativo a far data dal primo giorno successivo alla scadenza delle obbligazioni già assunte.

Resta a carico dell'Ente interessato la quota parte delle spese sostenute per il servizio fino alla data di operatività del recesso.

Art. 11 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alla Conferenza dei Sindaci ed al tavolo di regia, per le rispettive competenze.

Art. 12 – Imposta di bollo e registrazione

Trattandosi di atto intervenuto tra comuni, la presente convenzione non è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, punto 16 della Tabella dei documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Luogo e data

Il Sindaco di

Il Sindaco di

Il Sindaco di

Il Sindaco di
